

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE RISORSE UMANE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL CONTRATTO INTEGRATIVO ECONOMICO PER IL PERSONALE DEL COMPARTO ANNO 2020

MODULO 1 – SCHEDA 1.1

Giunta Regionale d'Abruzzo

Data di sottoscrizione		29/07/2020
Periodo temporale di vigenza		Anno 2020
Composizione delegazione trattante		Parte Pubblica: Presidente: – Dott.ssa Barbara Morgante Componenti: Dr. Fabrizio Bernardini Organizzazioni Sindacali ammesse alla contrattazione e firmatarie: CGIL F.p. – CISL Fp – UIL Fpl – CSA – CISAL - R.S.U.
Soggetti destinatari		Personale regionale comparto
Materie trattate dal contratto integrativo		Istituti contrattuali previsti dall'art. 68 del CCNL 21/05/2018:
543 Rispetto dell'iter adempimenti procedurali e degli atti propedeutici e successivi	Intervento dell'organo di controllo interno. Allegazione della certificazione dell'organo di controllo interno alla relazione illustrativa	La presente relazione è propedeutica all'acquisizione della certificazione da parte dell'Organo di controllo interno (Collegio dei Revisori.
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	Con deliberazione della Giunta Regionale n. 154 del 25/03/2019, successivamente integrata dalla DGR n. 174 dell'8/04/2019, è stato aggiornato il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) – triennio 2019/2021, di cui alla L. 190/2012.

		<p>L'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del D.Lgs. 150/2009 è stato assolto attraverso la pubblicazione sul sito internet dell'Ente dei curricula e delle retribuzioni del personale dirigenziale, dei curricula dei titolari di posizioni organizzativa, dei contratti decentrati integrativi e dei dati relativi alle assenze del personale.</p>
		<p>Con D.G.R. n.203 del 14.04.2020 è stato approvato il Piano delle Prestazione relativo all'anno 2020.</p> <p>Le risultanze gestionali relative all'esercizio 2020, inerenti il predetto piano, saranno elaborate dal competente Servizio e trasmesse all'OIV per la valutazioni dei risultati dei dirigenti e la conseguente valutazione del personale del comparto da parte degli stessi.</p>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Illustrazione dell'articolato del contratto (attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale – Modalità di utilizzo delle risorse accessorie – Risultati attesi – altre informazioni utili).

Illustrazione di quanto disposto dal Contratto integrativo, in modo da fornire un quadro esaustivo della regolamentazione di ogni ambito- materia e delle norme legislative e contrattuali che legittimano la contrattazione integrativa della specifica materia trattata.

L'ipotesi di Contratto integrativo stipulato in data 29/07/2020 disciplina l'utilizzo delle risorse decentrate relative all'anno 2020, esso è quindi un contratto integrativo economico.

Va evidenziato che per il 2020 il Fondo per le risorse decentrate è stato quantificato tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 67 del C.C.N.L 21/05/2018 e al D.Lgs n 75/2017, in vigore dal 22/06/2017. La predetta norma è intervenuta sulla disciplina della costituzione delle risorse relative al salario accessorio del personale disponendo, all'art. 23, comma 2, che: *“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, tenendo conto della peculiarità del regime del personale cessato dal servizio in relazione alla retribuzione individuale di anzianità. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28/12/2015 n.208 è abrogato. Per gli Enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.*

Si precisa che, con l'art. 33 del D.L. n. 34/2019, è stato previsto che: *“...il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”.*

L'entrata in vigore di tale disposizione posticipata al 1° gennaio 2020 dal Decreto del 3 settembre 2019 (pubblicato nella GU del 4.11.2019) del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni”*, il quale all'art. 1 prevede che *Il presente decreto è finalizzato ad attuare le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e si applica alle regioni a statuto ordinario a decorrere dal 1° gennaio 2020*” ha sottoposto il fondo ad un'ulteriore verifica sul limite complessivo di spesa;

Le risultanze della quantificazione delle risorse decentrate per l'anno 2020 sono state determinate nel rispetto di:

- Vincoli legislativi in materia di spesa di personale previsti dall'art. 1, co. 557 della legge n. 296/2006, così come integrata dall'art. 3 comma 120 della legge 244/2007 e dall'art. 76 della legge 133/2008;
- Vincoli legislativi in materia di limiti finanziari sulla costituzione del Fondo delle risorse decentrate;
- Vincoli dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti.

Si evidenzia che, con determinazione dirigenziale n. DPB011/391 del 06/07/2020, in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 67 del C.C.N.L del 21/05/2018 del comparto Funzioni Locali e nell'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017, il competente Ufficio ha provveduto a quantificare le risorse destinate alla retribuzione accessoria per il personale del comparto, tenuto conto della normativa vigente in materia e delle

novità introdotte dal Decreto Ministeriale 3 settembre 2019 del Dipartimento per la Pubblica Amministrazione, recante “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni”, il quale ha stabilito che il limite al trattamento accessorio di cui all’art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, è “adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell’art.33, comma 1 del decreto legge n.34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all’anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”; è stato rilevato che il personale in servizio al 1 gennaio 2020 è inferiore al 31 dicembre 2018 e pertanto è fatto salvo il limite iniziale;

Si rappresenta che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 67, comma 1, del predetto Contratto tutte le risorse decentrate stabili indicate dall’art. 31, comma 2, del C.C.N.L. 22/01/2004 relative all’anno 2017 sono state inglobate nell’importo unico consolidato, al netto di quelle destinate, nel suddetto anno, alla retribuzione di posizione e risultato delle posizioni organizzative.

Pertanto, si è provveduto a decurtare dall’importo unico consolidato la somma di € 4.378.106,00 (importo relativo alla retribuzione di posizione e di risultato destinato, nell’anno 2017 alle Posizioni Organizzative , comprensivo di € 70.000,00 inerente le alte professionalità della Giunta Regionale in aggiunta a quello del personale delle Province confluito nel Fondo Regionale ai sensi dell’art. 1, comma 96 lett. a), della legge 56/2014 e della Legge 205/2017.

Si evidenzia che è stata operata, altresì, la decurtazione di € 1.478.461,00 effettuata sul Fondo anno 2015 e consolidata ai sensi dell’art. 9, comma 2 bis, della D.L. 78/2010 come modificato dall’art. 1, comma 456, della Legge 147/2013.

Si rileva inoltre che, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 4 del D.L. 6 marzo 2014 n. 16, si è provveduto a operare sul Fondo 2019 una decurtazione per un importo di € 40.283,00.

Il Fondo anno 2020 è stato costituito inserendo, tra le risorse stabili, le somme previste dall’art. 67, comma 2, lett. a), lett. b), lett. c) e lett.e) e dall’art. 67, comma 5, lett. a. In merito alla lett. e), l’importo è la sommatoria delle voci inerenti gli istituti di parte stabile dei Fondi delle 4 province costituiti secondo le disposizioni di cui al predetto comma 96 lett. a) della legge 56/2014 in aggiunta all’importo di euro 1.798.839,05 riferito a n. 189 dipendenti trasferiti ai sensi della legge 205/2017, art. 1, comma 779. L’aumento di cui all’art. 67, comma 5, lett. a) è stato previsto in attuazione della DGR 445 del 29.07.2019 che prevede l’inserimento nella dotazione organica regionale dei dipendenti in servizio presso la Protezione Civile e, nello specifico, del personale del Centro Funzionale e della Sala Operativa, per i quali si è proceduto alla stabilizzazione di cui all’art. 20, comma 1, del D. Lgs 75/2017, per complessive n. 27 unità. Tra le risorse variabili in aggiunta alla voce storica relativa all’1,2% del monte salari, sono state incluse le somme derivanti dall’applicazione dall’art. 67 comma 3 lett. d) . L’importo totale del fondo comprensivo anche della quota destinata al finanziamento della retribuzione di posizione è stato quindi ridotto in ottemperanza al disposto dell’art. 23, co. 2, del D.lgs. 75/2017 . La decurtazione operata pari € **1.025.610,42** è stata determinata tenuto conto del:

- del valore complessivo del fondo delle categorie anno 2020 pari ad € **11.925.723,84** sommato a quanto destinato dall’Amministrazione alla retribuzione di posizione e di risultato per il medesimo anno pari ad € **4.534.913,12** (complessive n.301 P.O.) , per un valore complessivo pari ad € **16.460.636,96**;
- dell’importo soggetto al limite dell’art. 23, comma 2, quantificato in € **13.580.934,23**;
- delle voci non soggette al limite dell’art. 23 comma 2 , come individuate dal DL 135/2018 e da quanto stabilito nelle circolari che hanno definito gli ambiti di esclusione per l’importo di € **2.879.702,73**;
- limite del fondo anno 2016, ex art. 23 comma 2 D.lgs. 75/2017, rideterminato pari ad euro **12.555.323,81**.

Quadro sintetico delle modalità di utilizzo delle risorse decentrate:

Unico Importo Consolidato art. 67, comma 1, CCNL 21/05/2018	€ 13.944.673,72
Decurtazione Risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato	€ 4.378.106,00
Decurtazione fondo 2015 per riduzione di personale consolidata	€ 1.478.461,00
Decurtazione per applicazione art. 4 D.L. 16/2014	€ 40.283,00
Totale Risorse Stabili al netto delle riduzioni	€ 8.047.823,72

ART. 67 c.2 lett.a) CCNL 2016 - 2018	€	112.403,20
ART. 67 c.2 lett.b) CCNL 2016 - 2018	€.	108.767,10
ART. 67 c.2 lett.c) CCNL 2016 - 2018	€.	209.572,48
ART. 67 c.2 lett. e) CCNL 2016 - 2018	€.	2.285.024,10
ART. 67c.5 lett. a) CCNL 2016 - 2018	€	233.036,12
Totale Risorse Stabili	€	10.996.626,72
Totale risorse variabili comprensivo di economie	€	929.097,12
Totale Stabili+Variabili	€	11.925.723,84
Riduzione limite art.23 D.LGS. 75/2017	€	1.025.610,42
Risorse Utilizzabili	€	10.900.113,42
RIPARTIZIONE		
Indennità di comparto	€	667.200,24
Progressioni economiche storiche	€	3.417.814,65
Art.68 c.1 Ccnl 16-18 ind.Pers.Ex VIII q.f.	€	2.905,00
Art.68 c.2 lett. c) Indennità condizioni di lavoro, disagio	€	150.000,00
Art.68 c.2 lett. d) Indennità di turno e reperibilità	€	200.000,00
Compensi per specifiche responsabilità art.70-quinquies	€	2.050.000,00
Progressioni economiche nell'anno	€	250.000,00
Premio per performance organizzativa (60%)	€	2.485.140,69
Premio per performance individuale (40%)	€	1.492.741,17
Differenziazione del premio individuale (33% dipendenti in servizio)	€	164.019,29
Art.68 c.2 lett.g)	€	20.292,38
Totale Utilizzato	€	10.900.113,42
Retribuzione di Posizione e di Risultato 2020 (301 P.O.)	€	4.534.913,12

Effetti abrogativi impliciti, in modo da rendere chiara la successione temporale dei contratti integrativi e la disciplina vigente delle materie demandate alla contrattazione integrativa

È in vigore il nuovo contratto decentrato integrativo sottoscritto in data 6 febbraio 2020

Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità (coerenza con il Titolo III del D.Lgs 150/2009, le norme di contratto nazionale e la giurisprudenza contabile) ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale ed organizzativa.

Il sistema di valutazione attualmente vigente nell'Ente risulta articolato nella maniera di seguito indicata:

Fase 1 - Predisposizione (ed approvazione) dei principali documenti di programmazione economico finanziaria;

Fase 2 – Definizione (ed approvazione) degli obiettivi strategici triennali;

Fase 3 – Elaborazione previa opportuna negoziazione, degli obiettivi ed individuazione dei relativi indicatori e target di riferimento con conseguente approvazione del piano delle prestazioni;

Fase 4 – Monitoraggio semestrale;

Fase 5 – Misurazione e valutazione annuale;

Fase 6 – Erogazione degli incentivi economici

Fase 7 - Rendicontazione

Il sistema di misurazione della performance individuale, la cui decorrenza è fissata al 1° gennaio 2012, trova applicazione:

- per il personale dirigenziale
- per i titolari di posizione organizzativa
- per i dipendenti

La misurazione e valutazione della prestazione del personale dirigenziale riguarda due principali ambiti:

- 1) il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- 2) le competenze organizzative, gestionali e professionali.

Le risultanze del sistema di valutazione sono utilizzate:

- a) per l'attribuzione del trattamento accessorio collegato al risultato secondo i criteri definiti in sede di contrattazione integrativa;
- b) per l'applicazione di tutti quegli istituti giuridici che fanno riferimento al merito.

Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale (Piano della Performance) adottati dall'Amministrazione in coerenza con le previsioni del titolo II del D.Lgs 150/2009

I risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo sono relativi alla corresponsione della retribuzione accessoria di tutti gli istituti che fanno riferimento al merito, sulla base del coinvolgimento dei singoli nel raggiungimento degli obiettivi assegnati alle Strutture.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Modulo I – Costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Va evidenziato che per il 2020 il Fondo per le risorse decentrate è stato quantificato tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 67 del C.C.N.L. 21/05/2018 e al D.Lgs n. 75/2017, in vigore dal 22/06/2017. La predetta norma è intervenuta sulla disciplina della costituzione delle risorse relative al salario accessorio del personale disponendo, all'art. 23, comma 2, che: *“Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016, tenendo conto della peculiarità del regime del personale cessato dal servizio in relazione alla retribuzione individuale di anzianità. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28/12/2015 n.208 è abrogato. Per gli Enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.*

Si precisa che, con l'art. 33 del D.L. n. 34/2019, è stato previsto che: *“...il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”.*

L'entrata in vigore di tale disposizione posticipata al 1° gennaio 2020 dal Decreto del 3 settembre 2019 (pubblicato nella GU del 4.11.2019) del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni”*, il quale all'art. 1 prevede che *Il presente decreto è finalizzato ad attuare le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e si applica alle regioni a statuto ordinario a decorrere dal 1° gennaio 2020*” ha sottoposto il fondo ad un'ulteriore verifica sul limite complessivo di spesa;

Le risultanze della quantificazione delle risorse decentrate per l'anno 2020 sono state determinate nel rispetto di:

- Vincoli legislativi in materia di spesa di personale previsti dall'art. 1, co. 557 della legge n. 296/2006, così come integrata dall'art. 3 comma 120 della legge 244/2007 e dall'art. 76 della legge 133/2008;
- Vincoli legislativi in materia di limiti finanziari sulla costituzione del Fondo delle risorse decentrate;
- Vincoli dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro vigenti.

Si evidenzia che, con determinazione dirigenziale n. DPB011/391 del 06/07/2020, in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 67 del C.C.N.L. del 21/05/2018 del comparto Funzioni Locali e nell'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017, il competente Ufficio ha provveduto a quantificare le risorse destinate alla retribuzione accessoria per il personale del comparto, tenuto conto della normativa vigente in materia e delle novità introdotte dal Decreto Ministeriale 3 settembre 2019 del Dipartimento per la Pubblica Amministrazione, recante *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni”*, il quale ha stabilito che il limite al trattamento accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, è *“adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art.33, comma 1 del decreto legge n.34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”*; è stato rilevato che il personale in servizio al 1 gennaio 2020 è inferiore al 31 dicembre 2018 e pertanto è fatto salvo il limite iniziale;

Si rappresenta che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 67, comma 1, del predetto Contratto tutte le risorse decentrate stabili indicate dall'art. 31, comma 2, del C.C.N.L. 22/01/2004 relative all'anno 2017 sono state inglobate nell'importo unico consolidato, al netto di quelle destinate, nel suddetto anno, alla retribuzione di posizione e risultato delle posizioni organizzative.

Pertanto, si è provveduto a decurtare dall'importo unico consolidato la somma di € 4.378.106,00 (importo relativo alla retribuzione di posizione e di risultato destinato, nell'anno 2017 alle Posizioni Organizzative , comprensivo di € 70.000,00 inerente le alte professionalità della Giunta Regionale in aggiunta a quello del personale delle Province confluito nel Fondo Regionale ai sensi dell'art. 1, comma 96 lett. a), della legge 56/2014 e della Legge 205/2017.

Si evidenzia che è stata operata, altresì, la decurtazione di € 1.478.461,00 effettuata sul Fondo anno 2015 e consolidata ai sensi dell'art. 9, comma 2 bis, della D.L. 78/2010 come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge 147/2013.

Si rileva inoltre che, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 4 del D.L. 6 marzo 2014 n. 16, si è provveduto a operare sul Fondo 2019 una decurtazione per un importo di € 40.283,00.

Il Fondo anno 2020 è stato costituito inserendo, tra le risorse stabili, le somme previste dall'art. 67, comma 2, lett. a), lett. b), lett. c) e lett.e) e dall'art. 67, comma 5, lett. a. In merito alla lett. e), l'importo è la sommatoria delle voci inerenti gli istituti di parte stabile dei Fondi delle 4 province costituiti secondo le disposizioni di cui al predetto comma 96 lett. a) della legge 56/2014 in aggiunta all'importo di euro 1.798.839,05 riferito a n. 189 dipendenti trasferiti ai sensi della legge 205/2017, art. 1, comma 779. L'aumento di cui all'art. 67, comma 5, lett. a) è stato previsto in attuazione della DGR 445 del 29.07.2019 che prevede l'inserimento nella dotazione organica regionale dei dipendenti in servizio presso la Protezione Civile e, nello specifico, del personale del Centro Funzionale e della Sala Operativa, per i quali si è proceduto alla stabilizzazione di cui all'art. 20, comma 1, del D. Lgs 75/2017, per complessive n. 27 unità. Tra le risorse variabili in aggiunta alla voce storica relativa all'1,2% del monte salari, sono state incluse le somme derivanti dall'applicazione dall'art. 67 comma 3 lett. d) . L'importo totale del fondo comprensivo anche della quota destinata al finanziamento della retribuzione di posizione è stato quindi ridotto in ottemperanza al disposto dell'art. 23, co. 2, del D.lgs. 75/2017 . La decurtazione operata pari € **1.025.610,42** è stata determinata tenuto conto del:

- del valore complessivo del fondo delle categorie anno 2020 pari ad € **11.925.723,84** sommato a quanto destinato dall'Amministrazione alla retribuzione di posizione e di risultato per il medesimo anno pari ad € **4.534.913,12** (complessive n.301 P.O.) , per un valore complessivo pari ad € **16.460.636,96**;
- dell'importo soggetto al limite dell'art. 23, comma 2, quantificato in € **13.580.934,23**;
- delle voci non soggette al limite dell'art. 23 comma 2 , come individuate dal DL 135/2018 e da quanto stabilito nelle circolari che hanno definito gli ambiti di esclusione per l'importo di € **2.879.702,73**;
- limite del fondo anno 2016, ex art. 23 comma 2 D.lgs. 75/2017, rideterminato pari ad euro **12.555.323,81**.

Giunta Regionale d' Abruzzo

Sezione 1 - Risorse decentrate stabili

RISORSE STABILI

Unico Importo consolidato (art. 67, comma 1, CCNL 21/05/2018)	€	13.944.673,72
Incrementi CCNL 21/05/2018 (art. 67 c.2. lett.a)	€	112.403,20
Incrementi CCNL 21/05/2018 (art. 67 c.2 lett.b)	€	108.767,10
Incrementi CCNL 21/05/2018 (art. 67 c.2 lett.c)	€	209.572,48
Incrementi CCNL 21/05/2018 (art. 67 c.2 lett.e)	€	2.285.024,10
Incrementi CCNL 21/05/2018 (art. 67 c.5 lett.a)	€	233.036,12
TOTALE RISORSE STABILI	€	16.893.476,72

Sezione 2 – Risorse variabili

RISORSE VARIABILI

Art. 31 co. 3 CCNL 22.01.2004	€	476.431,73
Risorse variabili ex ARSSA	€	217.425,00
Risorse variabili ex Abruzzo Lavoro	€	58.848,00
Art. 67 comma 3 lett.d) CCNL 21/05/2018	€	35.920,18
Quote progettazione art. 67 co. 3 lett.c)	€	20.292,38
Somme non utilizzate provenienti anno precedente	€	120.179,83
TOTALE RISORSE VARIABILI	€	929.097,12

Sezione 3 – Decurtazioni del fondo

E' stata operata la decurtazione effettuata sul fondo 2015 e consolidata ex art. 9 comma 2 bis, del D.L.78/2010 come novellato dall'art. 1, comma 456, della legge 147/2013, la decurtazione delle Risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato consolidata, la decurtazione in esecuzione dell'art. 4 del D.L. 16/2014 e la decurtazione per il rispetto del limite del Fondo anno 2016, secondo quanto stabilito dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017.

Il totale delle risorse risulta essere di € **17.822.573,84**.

Le riduzioni risultano essere rispettivamente pari ad € **1.478.461,00** (decurtazione operata sul Fondo 2015 e consolidata ex art. 9, comma 2 bis del D.L.78/2010 come novellato dall'art. 1, comma 456, della L. 147/2013), ad **4.378.106,00** (decurtazione delle Risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato in ossequio al comma 1 dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018), ad € **40.283,00** (decurtazione ai sensi del D.L. 16/2014) ed € **1.025.610,42** (decurtazione per il rispetto del limite del Fondo anno 2016). A seguito delle operazioni di riduzione, l'importo del fondo risulta di € **10.900.113,42**.

Sezione 4 – Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione:	
- Sezione 1	€ 16.893.476,72
Totale risorse variabili sottoposto a certificazione:	
- Sezione 2	€ 929.097,12
Totale decurtazione:	
- Sezione 3	€ 6.922.460,42

Totale Fondo categorie sottoposto a certificazione	€ 10.900.113,42

Totale Fondo Posizioni Organizzative	€ 4.534.913,12
Totale Generale	€ 15.435.026,54

Sezione 5 – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Le uniche risorse inserite nel Fondo a destinazione vincolata sono quelle previste dall'art. 67 co. 3 lett. C del CCNL 21/05/2018.

Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del fondo per la contrattazione integrativa

Sezione 1 - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal contratto integrativo sottoposto a certificazione

Le risorse del Fondo di natura obbligatoria non oggetto di contrattazione decentrata sono le seguenti:

- Indennità di comparto	€ 667.200,24
- Progressioni economiche storiche	€ 3.417.814,65
- Art.68 c.1 Ccnl 16-18 ind.Pers.Ex VIII q.f.	€ 2.905,00

Sezione 2 – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Le risorse del Fondo oggetto di contrattazione decentrata sono le seguenti:

- Art.68 c.2 lett. c) Indennità condizioni di lavoro, disagio	€ 150.000,00
- Art.68 c.2 lett. d) Indennità di turno e reperibilità	€ 200.000,00
- Compensi per specifiche responsabilità art.70-quinquies	€ 2.050.000,00
- Progressioni economiche nell'anno	€ 250.000,00
- Premio per performance organizzativa (60%)	€ 2.485.140,69
- Premio per performance individuale (40%)	€ 1.492.741,17
- Differenziazione del premio individuale	€ 164.019,29
- Art.68 c.2 lett.g)	€ 20.292,38

Sezione 3 – Eventuali destinazioni ancora da regolare

Non sono presenti destinazioni da regolare

Sezione 4 – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Totale sezione 1	€ 16.893.476,72
Totale sezione 2	€ 929.097,12
Totale sezione 3	€ 6.922.460,42
Totale Fondo categorie sottoposto a certificazione	€ 10.900.113,42

Totale Fondo Posizioni Organizzative	€ 4.534.913,12
Totale Generale	€ 15.435.026,54

Sezione 5 – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Le uniche risorse inserite nel Fondo a destinazione vincolata sono quelle previste dall'art. 67 co. 3 lett. C del CCNL 21/05/2018.

Sezione 6 – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

Nella quantificazione del Fondo delle risorse decentrate sono stati rispettati i tre vincoli di carattere generale e nello specifico:

- per le risorse di cui si tratta esiste la totale copertura finanziaria essendo state allocate sull'apposito capitolo di Bilancio le necessarie poste
- gli incentivi economici saranno attribuiti sulla base di principi selettivi come riportato nella relazione illustrativa nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs 150/2009.

Modulo III – Schema generale riassuntivo del fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente fondo certificato dell'anno precedente

FONDO ANNO 2019

Riepilogo quantificazione risorse decentrate anno 2019	
Totale Risorse Stabili	€ 16.775.251,73
Totale Risorse Variabili	€ 1.571.597,36
Totale complessivo	€ 18.346.849,09
Decurtazioni	€ 6.783.846,81
Risorse Utilizzabili Fondo Categorie	€ 11.563.002,28
Risorse Fondo Posizioni Organizzative	€ 4.534.913,12
Totale	€ 16.097.915,40

FONDO ANNO 2020

Riepilogo quantificazione risorse decentrate anno 2020	
Totale Risorse Stabili	€ 16.893.476,72
Totale Risorse Variabili	€ 929.097,12
Totale complessivo	€ 17.822.573,84
Decurtazioni	€ 6.922.460,42
Risorse Utilizzabili Fondo Categorie	€ 10.900.113,42

Risorse Fondo Posizioni Organizzative	€	4.534.913,12
	Totale €	15.435.026,54

Modulo IV – Compatibilità economico finanziaria e modalità di copertura degli oneri del fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Per la compatibilità economica finanziaria si rinvia alla comunicazione trasmessa separatamente dal competente Servizio.

Sezione 1 – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico finanziaria dell'amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del fondo nella fase programmatoria della gestione.

Con apposita Legge Regionale n.3 del 28 gennaio 2020 è stato approvato il Bilancio di previsione per l'anno 2020 nel quale documento, nel rispetto degli equilibri di bilancio sono stanziati, in appositi capitoli, le risorse necessarie per garantire la copertura finanziaria degli istituti demandati alla contrattazione decentrata.

Sezione 2 – Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

La verifica a consuntivo ha dimostrato che il limite di spesa previsto per l'anno 2019 è stato rispettato, si è registrata un'economia per somme non utilizzate nell'anno precedente pari ad € 120.179,83.

Sezione 3 – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Nel rispetto degli equilibri di Bilancio le risorse del Fondo sono finanziate con le entrate correnti del Bilancio di previsione (Titolo 1) e trasferimenti correnti (Titolo 2) .

Il Dirigente del Servizio
Vacante

Il Direttore Regionale
Fabrizio Bernardini

